

Studio Carlo Luigi Ciapetti
19° CONVEGNO SUL RISCHIO BENE NEL LEASING
Controllo del rischio: leggi, sicurezza e mercati
Hotel Albani - Firenze - 16 Ottobre 2008

Le novità legislative con il DLgs 81/2008

Prof. Avv. Alessandro Traversi – Università di Firenze

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non ha introdotto significative innovazioni per quanto riguarda le ipotesi di locazione finanziaria.

La norma relativa alla suddetta fattispecie è, infatti, l'art. 23 (*Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori*), il quale dispone:

“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione”.

Per quanto riguarda, in linea generale, gli obblighi dei fabbricanti e fornitori, di cui al comma 1, va evidenziato che la principale novità rispetto al previgente art. 6, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 626/1994 (“sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza”) è l'ampliamento del parametro di riferimento alle norme e ai principi in materia anche di “*salute ... sul lavoro*”, mentre la precedente formulazione concerneva esclusivamente la normativa in materia di “*sicurezza*”.

Per quanto riguarda, poi, il comma 2 (che concerne strettamente l'ipotesi di locazione finanziaria), tale disposizione non sembra divergere dal precedente testo dell'art. 6, comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 626/1994 se non nel riferimento alle “*procedure di attestazione alla conformità*”, laddove quest'ultima norma parlava di “*forme di certificazione o di omologazione obbligatoria*”, di talchè

è ragionevole ritenere che mantengono validità gli indirizzi già formati in relazione alla precedente normativa.

Ne discende che, anche con il D.Lgs. n. 81/2008, il locatore finanziario ha unicamente il dovere di accertarsi che il bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge.

La violazione del suddetto obbligo è sanzionato dall'art. 57, comma 2, del medesimo decreto legislativo “*con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro*”, rientrando il locatore finanziario nella categoria dei fornitori.

La pena edittale prevista è superiore a quella precedentemente contenuta nell'art. 91 del D.Lgs. n. 626/1994 in relazione al già citato art. 6 del medesimo provvedimento legislativo.

Ulteriore norma del D.Lgs. n. 81/2008 che interessa il *leasing* è l'art. 72, comma 2 (*Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*) il quale dispone che:

“1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V”.

L'art. 70, comma 2, riguarda le “*attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto*”, le quali – secondo il dettato normativo – “*devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V*”.

La disposizione di cui all'art. 72, comma 1, riprende sostanzialmente la previsione di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 459/1996 (“... *chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già*

ammessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento”).

La definizione di “*attrezzature di lavoro*” è contenuta nell’art. 69 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, intendendosi per tale “*qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro*”.

Da rilevare, infine, che il comma 2 dell’art. 72 non si riferisce ai concedenti in locazione finanziaria, bensì soltanto ai noleggiatori o concedenti in uso di attrezzature di lavoro al datore di lavoro e riguarda, nello specifico, l’ipotesi in cui non sia indicato il soggetto lavoratore addetto all’attrezzatura (“*conduttore*”).

>>><<<